

- l'adozione di un bilancio consolidato con aziende, società e altri organismi controllati;
- la definizione di un sistema di indicatori di risultato.

Ai fini della definizione delle modalità di raggiungimento di tali obiettivi la già citata l. n. 196 del 2009 ha attribuito diverse deleghe al Governo; per quanto riguarda gli enti non territoriali in contabilità finanziaria la delega è stata attuata con il d.lgs. del 31 maggio 2011, n. 91 che ha previsto il piano dei conti integrato, e la classificazione per missioni e programmi della spesa nonché l'adozione, contestuale al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, di un documento denominato “piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”.

In relazione al piano dei conti integrato, in applicazione del richiamato d.lgs. n. 91 del 2011 (articolo 4), è stato poi emanato il d.p.r. del 4 ottobre 2013, n. 132 (“Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del d.lgs. del 31 maggio 2011, n. 91”) che ha prescritto alle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria di adottare, a partire dall'esercizio 2015, detto piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale, costituito “*dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti e economico-patrimoniali*” (articolo 3, comma 1) il quale rappresenta “*la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione pubblica*” (articolo 3, comma 2); il medesimo decreto ne ha regolamentata la struttura (allegato 1) ed ha previsto un periodo di sperimentazione (articolo 4). Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2016 è stata poi disposta, all'esito della sperimentazione, l'integrale sostituzione del piano dei conti integrato.

Il d.lgs. n. 91 del 2011 all'articolo 4 comma 3 lettera b) ha anche contemplato un nuovo regolamento di aggiornamento degli schemi di bilancio di cui al d.p.r. del 27 febbraio 2003, n. 97. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, la circolare n. 27 del 2015 della Ragioneria generale dello Stato ha previsto che ai fini della predisposizione del bilancio per l'anno 2016 delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria restano validi gli schemi di bilancio previsti dal medesimo d.p.r. n. 97 del 2003 “*i quali dovranno però trovare una correlazione con le voci del piano dei conti integrato*”.

Per quanto riguarda la classificazione della spesa per missioni e programmi, l'articolo 9 del citato d.lgs. n. 91 del 2011 ha disposto che ”*Al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle*

amministrazioni pubbliche secondo le classificazioni di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, nonché allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzia le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi”; in materia hanno poi fatto seguito: il d.p.c.m. 9 del 12 dicembre 2012; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2013; la circolare applicativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 maggio 2013, n. 23.

Il “piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, di cui all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 91 del 2011 deve illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati; al comma 2 il medesimo articolo stabilisce l'inserimento nel piano delle informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento a ciascun programma di spesa del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, degli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché della misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Il d.p.c.m. del 18 settembre 2012 ha poi definito le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio¹.

In materia di trasparenza e anticorruzione, l'articolo 11 del d.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 (“Attuazione della l. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”) ha individuato nella trasparenza “*l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguitamento delle funzioni istituzionali, di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità*” (comma 1); a tal fine ha imposto l'obbligo alle amministrazioni pubbliche, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di adottare il “programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, (PTTI), da aggiornare annualmente ed il “piano triennale della performance” contenente gli indicatori per la

¹ In merito al piano degli indici sui risultati attesi di bilancio lo stesso articolo 19 comma 4, del d.lgs. n. 91 del 2011 prevede espressamente che “*Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400*”.

Ciò detto, per quanto riguarda i consorzi in esame, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ancora provveduto all'emanazione del decreto.

misurazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.

La l. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) ha poi introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo.

Essa articola il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su un doppio livello: quello nazionale, incentrato sul “piano nazionale di prevenzione della corruzione” (PNA), sottoposto all’approvazione dell’ANAC, che costituisce atto d’indirizzo, e quello decentrato, in base al quale ogni amministrazione pubblica definisce ed adotta il proprio piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) (articolo 1, comma 2-bis).

La predetta legge ha introdotto anche la figura del responsabile della prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 7) cui compete, tra l’altro di elaborare la proposta del piano e di monitorarne l’attuazione (e ove necessario, anche proporne modifiche), verificare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione; svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfondibilità ed incompatibilità.

Di recente, è poi intervenuto il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato ulteriori modifiche alle disposizioni vigenti tra cui quella della unificazione ed integrazione del programma triennale della trasparenza e dell’integrità con il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCI), e quindi anche della figura del responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione.

Infine, tra le disposizioni incidenti sulla presente relazione, va richiamato anche il d.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, poi modificato dal d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Esso trova applicazione nei confronti delle “amministrazioni pubbliche”, ambito questo in cui rientrano le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1 lettera a).

In particolare, va richiamato l’articolo 24 che ha previsto l’obbligo per le predette di effettuare, entro il termine 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, individuando quelle eventualmente da alienare; in caso di mancata adozione dell’atto cognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla conclusione della cognizione, sono contemplate conseguenze di natura sanzionatoria (“*il socio*

pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”) (comma 5).

Il provvedimento di ricognizione va trasmesso a questa Corte (ed in particolare a questa Sezione per gli enti assoggettati al controllo previsto dalla l. n. 259 del 1958), oltre che alla struttura *ad hoc* istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, “*perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo*” (comma 3).

CONSORZIO DEL TICINO

1 ORDINAMENTO.

Il Consorzio del Ticino è stato istituito con il r.d.l. 14 giugno 1928, n. 1595 (“Istituzione, con sede a Milano, del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera dell'invaso del Lago Maggiore”).

Ai sensi dell'articolo 1 dello statuto, approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto in data 25 luglio 2011, detto ente provvede alla costruzione ed alla manutenzione, all'esercizio dell'opera regolatrice dei livelli del lago Maggiore, nonché a coordinare ed a disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale, ripartendo i deflussi tra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate.

L'ente può anche chiedere concessioni per la difesa delle sponde del lago, dell'emissario e delle zone rivierasche, per sistemazioni idraulico-forestali, per una migliore ed integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria; vigila sull'osservanza delle norme di tutela ambientale nelle derivazioni concesse.

Fanno parte del consorzio (articolo 2) i privati e gli enti che legittimamente utilizzano o derivano le acque del lago Maggiore e quelle del Ticino, dallo sbocco del lago alla confluenza del Po, sia in proprio che in rappresentanza di eventuali sub-utenti, (purché possano dispone in misura non inferiore a 100 litri al secondo, se trattasi di utenze irrigue, o in misura tale da produrre non meno di 12 kw, se trattasi di utenze industriali). E' altresì previsto che possano successivamente essere ammessi od obbligati a far parte del consorzio, salva l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti gli altri utenti d'acqua, direttamente o indirettamente, avvantaggiati dall'invaso lacuale.

Le spese dell'ente sono ripartite (articolo 3) tra gli utenti consorziati in proporzione al beneficio ad essi derivante dalla regolazione del lago Maggiore; è esclusa la loro responsabilità in solidi: le quote che, dopo l'esperimento dell'azione esecutiva a carico di un utente consorziato, risultino inesigibili, sono portate nel passivo del bilancio e ripartite tra i consorziati in ragione della misura della rispettiva partecipazione.

Il consorzio è tenuto a compilare ed a tenere aggiornato il catasto delle utenze (articolo 4).

Lo statuto prevede anche che tutti i diritti e gli obblighi consortili si trasferiscano di diritto, nonostante qualunque patto contrario, dai primi consorziati a tutti coloro che a qualsiasi legittimo titolo (successione, acquisto ecc.) si sostituiscano nell'uso delle acque o divengono proprietari, in tutto o in parte, degli immobili avvantaggiati da utenze dell'acqua lacuale; i primi

non sono liberati dall'obbligo di pagare il contributo consorziale se non quando i nuovi utenti abbiano pagato la loro quota annuale (articolo 5).

2 ORGANI E COMPENSI.

Il vigente statuto prevede quali organi dell'ente: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea degli utenti, l'Assemblea generale del consorzio e il Collegio dei revisori, il direttore.

Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente, nominato con decreto del Ministro vigilante in data 11 luglio 2011, ha terminato il suo mandato nel luglio 2015; tuttora non è stato nominato il nuovo organo per cui un componente del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello statuto (a tenore di cui: *“In difetto di designazione, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età facente parte del Consiglio di amministrazione”*), ne svolge le funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza.

Va segnalato che questa Corte, con note datate 28 luglio 2017 e 22 settembre 2017, ha inoltrato richiesta di chiarimenti in merito alla mancata nomina al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque – senza ricevere, allo stato, riscontro.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro rappresentanti degli utenti, nominati dall'Assemblea degli utenti medesimi; questa, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha provveduto alla nomina dei nuovi membri, per un quadriennio, con scadenza 31 dicembre 2018; successivamente, nella seduta del 20 aprile 2017, ha provveduto al reintegro di un componente nominato dagli utenti, con eguale scadenza.

L'Assemblea degli utenti è composta dai rappresentanti dei singoli enti o privati consorziati e, oltre ai quattro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione, nomina un componente del Collegio dei revisori.

L'Assemblea generale del consorzio ha funzioni consultive ed è composta dal Presidente, da tutti i membri dell'Assemblea degli utenti, nonché da un membro di ciascuna delle seguenti amministrazioni pubbliche: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Ente nazionale Risi.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente, dal Ministero vigilante e dall'Assemblea degli utenti. Detto organo è stato rinnovato per il quadriennio 2014–2017: il Ministero dell'economia e delle finanze, con atto del 20 novembre 2014 ha nominato il Presidente ed il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con atto del 18 marzo 2015 n. 5717/GAB, un componente; è stato poi confermato, per il secondo mandato, il componente di spettanza dell'organo consortile assembleare.

Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore cui compete di provvedere alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione, adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno.

L'ente ha conferito le relative funzioni a un proprio dipendente, tuttora in servizio, applicandogli il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l. dei consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 127 del decreto interministeriale n. 2728 del 1985, che ne prevedeva la conservazione ad esaurimento al personale in servizio alla data della sua entrata in vigore).

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 19 febbraio 2013, il direttore è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione e anche per la trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della l. n. 190 del 2012 e dell'articolo 43 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Con determinazione del direttore del 30 luglio 2012 è stato costituito l'organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150² in forma monocratica, nella persona di un consigliere di amministrazione, per un triennio. Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 aprile 2015 ha rinnovato detta nomina per il triennio luglio 2015 – luglio 2018 e sul rinnovo è intervenuto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – del 13 luglio 2015; il relativo compenso ammonta a 5.000 euro annui oltre gli oneri di legge (delibera Consiglio di amministrazione del 29 aprile 2015).

Al riguardo questa Corte manifesta perplessità in ordine alla correttezza della scelta operata dell'ente, tenuto conto delle funzioni dell'organo da esercitare in piena autonomia e delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa (articolo 14, comma 2 del d.lgs. n. 150 del 2009).

I compensi spettanti agli organi sono stati determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 gennaio 1999 nei seguenti importi lordi mensili (convertiti da lire in euro): Presidente – 795,34 euro; componenti degli organi collegiali – 130,66 euro; presidente del Collegio dei revisori – euro 198,84.

² Articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 “*L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al d.lgs. del 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato d.lgs. n. 286 del 1999 e, riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo*”.

Come risulta da una nota apposta in calce al predetto decreto trasmesso dal consorzio in sede istruttoria, a partire dal 1° gennaio 2016 i predetti importi sono stati ridotti del 10 per cento (rispettivamente: 715,81 euro, 117,59 euro e 178,96 euro).

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 10 febbraio 2003 sono inoltre stati previsti rimborsi forfettari giornalieri ai consiglieri (pari a 100 euro per attività nel comune dove è ubicata la sede, 160 euro per attività nel raggio di 100 km, 250 euro per attività nel raggio di 300 km e 500 euro per attività nel raggio di 300 km).

La tabella che segue evidenzia le spese impegnate per gli organi, secondo quanto emerge dai rendiconti finanziari gestionali.

Tabella 1 - Spesa per gli organi istituzionali del Consorzio del Ticino.

	2016	2015	2014	Var. % 2015/2014	Var. % 2016/2015
Rimborsi alla Presidenza	14.183	21.903	23.480	-6,7	-35,2
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali	10.405	8.448	11.085	-23,8	23,2
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori	18.799	23.630	36.391	-35,1	-20,4

Fonte: Rendiconti finanziari gestionali del Consorzio del Ticino.

Sia i rimborsi al Presidente che i compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Collegio dei revisori si riducono negli esercizi in esame, (i primi, del 6,7% nel 2015 e del 35,2% nel 2016 ed i secondi del 35,1% nel 2015 e del 20,4% nel 2016). I compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali, invece si riducono nel 2015 rispetto all'esercizio precedente del -23,8 per cento, per poi riassorbire quasi interamente questo decremento nel 2016, – assestandosi sul valore di 10.405 euro, con una crescita del 23,2 per cento rispetto al 2015.

3 PERSONALE.

La dotazione organica e la consistenza del personale in servizio risulta invariata per il periodo in esame, come da tabella che segue.

Tabella 2 - Personale in servizio e dotazione organica.

Dipendenti	2016	2015	2014	Dotazione organica
Dirigente C.C.N.L. consorzi bonifica	1	1	1	1
Assistente tecnico (Area B pos. ec. B2)	1	1	1	1
Operatore di amministrazione (Area B pos. ec. B1)	1	1	1	1
Operatore specializzato (Area B-pos.ec.B1)	6	6	4	6
Totale	9	9	7	9

Fonte: Atti del Consorzio del Ticino.

La dotazione organica, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2014 trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 19 maggio 2014, comunicazione reiterata poi con nota del 4 agosto 2014 (dalla documentazione trasmessa dall'ente non risulta intervenuta la formale approvazione ministeriale prevista dall'articolo 29, comma 1, della l. n. 70 del 1975); prevede 9 unità (1 dirigente-direttore unico; 7 unità di area B di cui un assistente tecnico -posizione B2, 1 operatore di amministrazione e 6 operatori specializzati – posizione B1), posizioni tutte ricoperte nel biennio in esame.

Il costo del personale, come emerge dalla tabella che segue, elaborata in base ai conti economici, presenta un andamento decrescente, riducendosi dello 0,4 per cento nel 2015 e del 7,4 per cento nel 2016, ad un tasso medio annuo del 2,7 per cento. Tale andamento è giustificato, nel 2015, dalla riduzione di tutte le voci di dettaglio eccetto il trattamento di fine rapporto – che rimane stabile – e degli altri costi che aumentano del 7,7 per cento; nel 2016 incide la riduzione degli oneri sociali (-29,9% rispetto al 2015) che compensa ampiamente gli incrementi di tutte le altre voci.

Tabella 3 - Spesa per il personale.

Spese per il personale	2016	2015	2014	Var. % 2015/2014	Var. % 2016/2015	Tasso medio annuo
Per salari e stipendi	279.352	276.631	278.364	-0,6	1,0	0,1
Oneri sociali	107.045	152.655	154.087	-0,9	-29,9	-11,4
Trattamento fine rapporto	20.000	15.000	15.000	0,0	33,3	10,1
Altri costi	24.172	20.761	19.271	7,7	16,4	7,8
Totale costo del personale	430.569	465.047	466.722	-0,4	-7,4	-2,7

Fonte: Conti economici del Consorzio del Ticino.

La seguente tabella espone, in particolare, le competenze economiche del direttore.

Tabella 4 - Spesa per il direttore.

	2016	2015	Var. % 2016/2015
Retribuzione tabellare	44.153	44.153	-
Indennità di anzianità	24.235	24.235	-
Indennità di funzione	4.802	4.802	-
Retribuzione di risultato	81.900	77.350	5,9
Totale	155.090	150.540	3,0

Fonte: Atti del Consorzio del Ticino.

La spesa per i compensi al direttore, relativamente agli anni in esame, ammonta a 44.153 euro per retribuzione tabellare, 24.235 euro per indennità di anzianità, 4.802 euro per indennità di funzione; a titolo di retribuzione di risultato, 77.350 euro per il 2015 e 81.900 euro per il 2016, con un incremento complessivo nel 2016 del 3 per cento.

L'erogazione della retribuzione di risultato, a seguito delle relazioni di attestazione dell'OIV, è stata autorizzata per il 2015 con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2016 e per il 2016 con deliberazione del 24 gennaio 2017.

La seguente tabella espone l'incidenza percentuale dei costi del personale sui costi totali ed il costo medio per unità del personale.

Tabella 5 - Incidenza percentuale costi del personale sui costi totali e costo medio.

Consorzio del Ticino	2016	2015	2014
Incidenza percentuale dei costi per il personale	32,8	41,4	41,5
Costo medio per unità di personale	47.841	51.672	66.675

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati dei conti economici.

L'incidenza dei costi del personale sul totale dei costi della produzione rimane sostanzialmente invariata nel biennio 2014–2015 nella percentuale di circa il 41 per cento, mentre si riduce nel 2016 (32,8%) a causa della netta contrazione dei costi medesimi (prevalentemente degli oneri sociali), nonostante l'aumento dei costi totali.

Il costo medio unitario decresce progressivamente negli anni (-22,4% nel 2015 e -7,4% nel 2016), per assestarsi sul valore di 47.841 euro nel 2016.

Il consorzio, non possedendo al proprio interno profili professionali in possesso delle competenze tecniche richieste, ha conferito incarichi annuali per lo svolgimento delle funzioni, previste dalla legge (articolo 4, comma 7 d.l. del 8 agosto 1994, n. 507, conv. nella l. del 21 ottobre 1994, n. 584), di ingegnere responsabile e sostituto della sicurezza delle opere e della sicurezza dell'esercizio dell'impianto di regolazione del lago Maggiore sito in località Miorina, rispettivamente con

determina dirigenziale n. 7 del 12 dicembre 2014 e n. 8 del 12 dicembre 2014; detti incarichi sono stati prorogati per il 2016 con note del direttore del 3 settembre 2015.

Il relativo onere di spesa non è quindi stato ritenuto dall'ente assoggettabile ai vincoli imposti dall'articolo 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 conv. nella l. n. 122 del 2010 in materia di spese per consulenza, il che è del tutto condivisibile trattandosi di adempimenti obbligatori.

4 ATTIVITÀ.

L'attività di regolazione dei livelli del lago Maggiore, come illustrato nelle note integrative ai rendiconti in esame, è stata svolta regolarmente nel biennio, anche a seguito della sperimentazione del nuovo livello idrografico massimo fissato per il periodo estivo, dal 15 marzo al 15 settembre (da +1,00 mt a +1,50 mt sullo zero idrometrico di Sesto Calende), approvata con deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 12 maggio 2015.

L'ente ha proseguito il progetto di sperimentazione del “deflusso minimo vitale” (DMV) (che rappresenta il limite inferiore di deflusso che, salvo casi specifici, occorre sempre rispettare anche al fine di definire i criteri per le concessioni delle derivazioni delle acque) sul fiume Ticino sublacuale. Esso è finalizzato alla caratterizzazione dello stato ecologico del corso d'acqua nei tratti oggetto di monitoraggio, nonché alla interpretazione dei dati raccolti relativi alla flora ed alla fauna.

I relativi risultati sono stati oggetto del “Rapporto finale delle attività di monitoraggio ecologico”, pubblicato nel mese di febbraio 2016.

Il consorzio, inoltre, ha proseguito nelle attività di manutenzione al fine di conservare i manufatti di regolazione e i beni immobili ad essi connessi nelle condizioni ottimali di utilizzo.

Negli esercizi precedenti era stata eseguita la verniciatura della terza campata dello sbarramento della Miorina, nel comune di Golasecca; nell'esercizio 2015 sono stati progettati ed appaltati i lavori di verniciatura e manutenzione della seconda campata, conclusi nell'aprile 2016 e regolarmente collaudati.

Nel 2016 è stato predisposto il progetto e sono stati appaltati i lavori per la verniciatura della prima campata.

L'aggiudicazione dei lavori, a distinte ditte, è avvenuta secondo quanto disposto dall'articolo 125, comma 6, lettera b) del d.lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 (articolo abrogato poi dall'articolo 217 del nuovo codice degli appalti, approvato con d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50), per cattimo fiduciario, previa indagine di mercato.

Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori e quelli relativi alla sicurezza (note del 14 settembre 2015 e del 29 settembre 2016) sono stati assegnati ai medesimi professionisti a condizioni economiche immutate (2.000 euro per il progetto e 5.000 euro per la direzione, oltre iva e oneri cnpaia e 6.930 euro per la sicurezza, comprensivo di oneri di legge).

Il consorzio ha pubblicato, in conformità alla prescrizione contenuta nell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web “*Amministrazione trasparente*”:

- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015–2017 (approvato dal Consiglio di amministrazione il 23 gennaio 2015) e quello 2017–2019 (approvato dal Consiglio di amministrazione il 24 gennaio 2017), redatti in ottemperanza dell’articolo 1, comma 5, lettera a) della l. del 6 novembre 2012, n. 190, soggetti ad aggiornamento annuale con un processo di scorimento temporale; non risulta invece approvato quello per il triennio 2016–2018;
- il programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2013–2015, adottato ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n. 150 del 2009; non risultano intervenuti suoi ulteriori aggiornamenti;
- le linee guida del sistema di misurazione e valutazione della *performance* aggiornate al 2015 ed il relativo piano, i cui obiettivi sono stati aggiornati al triennio 2017–2019, ai sensi degli articoli 7 e 10 del d.lgs. n. 150 del 2009.

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013³, il consorzio ha provveduto alla pubblicazione della precedente relazione approvata da questa Corte relativa agli esercizi 2012–2013–2014.

Risulta, altresì, pubblicato anche l’indice di tempestività dei pagamenti, introdotto dall’articolo 33 del predetto d.lgs.n. 33 del 2013⁴, che a livello annuale, presenta il valore di -27 sia per il 2015 che per il 2016, indice di pagamenti eseguiti tutti prima della scadenza.

In merito agli adempimenti relativi alla metodologia di fatturazione elettronica stabiliti dall’articolo 1, commi 209–214, della l. del 24 dicembre 2007, n. 244, il Collegio dei revisori dei conti ha rilevato che il consorzio ha provveduto, a partire dal 31 marzo 2015, al caricamento delle anagrafiche nell’IPA (indice delle pubbliche amministrazioni) comunicando il relativo codice ai fornitori.

Va segnalato, tuttavia, che alcune sezioni del sito web risultano ancora incomplete (tra cui quella relativa ai provvedimenti dell’organo indirizzo politico).

L’ente detiene una partecipazione nella Società Immobiliare S. Teresa s.r.l. di Roma; in sede istruttoria ha dichiarato che è stata costituita nel 1951 per l’acquisto di un immobile in Roma,

³ Articolo 31 “le pubbliche amministrazioni pubblicano anche tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”.

⁵ Articolo 33 “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”; l’articolo 8 del d.l. del 24 aprile 2014, n. 66, conv. nella l. del 23 giugno 2014, n. 89, ha rafforzato detto obbligo di pubblicità dell’indicatore; il d.p.c.m. del 22 settembre 2014 è poi ulteriormente intervenuto in materia prevedendo (articolo 9 e 10) anche, a decorrere dal 2015, l’indice trimestrale da pubblicare entro il 30esimo giorno successivo alla fine del trimestre e individuando il 31 gennaio dell’anno successivo quale termine per quello annuale.

via S. Teresa n. 23, attualmente dato in locazione, iscritta nello stato patrimoniale al costo originario, pari al valore nominale della stessa, di 516 euro.

Nella nota integrativa al rendiconto 2016 il consorzio ha poi evidenziato di essersi attivato per adempiere a quanto disposto dall'articolo 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante la nuova normativa in materia di partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società, relativamente alla revisione straordinaria delle medesime.

Successivamente, il consorzio ha trasmesso, in allegato al verbale del Collegio dei revisori del 20 luglio 2017, la determinazione direttoriale n. 5 del 19 settembre 2017 con cui è stata accertata l'insussistenza dei motivi che possano portare alla revisione o alla cessazione della partecipazione azionaria in questione; detta determinazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione in data 26 ottobre 2017.

Al riguardo, questa Corte richiama il disposto dell'articolo 4, comma 1, del predetto d.lgs. n. 175 del 2016 che vieta la costituzione, l'acquisto o la permanenza delle partecipazioni in società “*aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali*”.